

Delibera n° 164

Estratto del processo verbale della seduta del
30 gennaio 2015

oggetto:

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS 46/2014 E AD INTEGRAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 22295/2014.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento al Titolo III-bis, della Parte II, relativo alla disciplina dell'Autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Considerati i numerosi elementi di novità introdotti dal decreto legislativo 46/2014 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 22295 del 27 ottobre 2014, che fornisce linee di indirizzo con riguardo ai temi più complessi e controversi della nuova disciplina;

Ritenuto opportuno, a seguito del manifestarsi di talune difficoltà interpretative ed applicative a fronte delle novità introdotte dal decreto legislativo 46/2014, specificare ulteriormente alcuni aspetti di natura procedurale non affrontati dalla citata Circolare ministeriale o dalla stessa demandati all'attuazione da parte delle Regioni;

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 272 del 13 novembre 2014 (entrato in vigore con la comunicazione pubblicata sulla G.U. n. 4 del 7/1/2015, Serie Generale), relativo alle modalità di redazione della Relazione di riferimento, che costituisce una delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 46/2014;

Atteso che il citato Decreto Ministeriale trova applicazione solo per le installazioni di competenza statale;

Ritenuto, pertanto, necessario precisare tempi e modi di presentazione della Relazione di riferimento anche per i gestori le cui attività rientrano in AIA di competenza regionale;

Viste le Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della Circolare ministeriale 22295/2014;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1 – di approvare le Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della Circolare ministeriale 22295/2014, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014.

Attività tecnicamente connessa

Ferma restando la definizione di attività connessa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo 152/2006, come chiarita al paragrafo 2 (Definizione del concetto di attività connessa) della circolare ministeriale 22295/2014, appare evidente che le attività connesse vengono attratte nel sistema autorizzatorio dell'AIA e ad esse devono essere applicate tutte le pertinenti condizioni definite dalle "BAT Conclusions" o dai Bref adottati per il settore interessato.

Qualora l'attività tecnicamente connessa sia condotta da un gestore diverso rispetto a quello già autorizzato per l'installazione IPPC principale, risulta necessario il coordinamento istruttorio delle relative autorizzazioni; pertanto le attività tecnicamente connesse e coinsediate saranno prese in considerazione in occasione del primo riesame dell'attività IPPC principale.

Applicazione dell'istituto del riesame

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera d) del paragrafo 3 (Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico) della citata circolare ministeriale, in cui è stabilito che sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 e per le quali non è stato ancora avviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo, si precisa che la ridefinizione delle scadenze sarà disposta con un unico decreto del Direttore del Servizio competente al rilascio dell'AIA nel quale saranno elencati, almeno, tutti i gestori soggetti a detta specifica norma, gli estremi del provvedimento originario e le nuove date di scadenza dell'autorizzazione. Resta comunque salva la facoltà per il Servizio competente di avviare di propria iniziativa un riesame prima delle succitate nuove date di scadenza, in relazione agli esiti delle visite ispettive di ARPA FVG che ne evidenziassero la necessità.

Garanzie finanziarie per le installazioni che svolgono gestione di rifiuti

Per le installazioni autorizzate AIA che svolgono attività di gestione di rifiuti, le garanzie finanziarie già prestate a favore dell'autorità competente devono essere prorogate, quale condizione di efficacia dell'AIA, fino alla nuova validità dell'autorizzazione prevista dal decreto del Direttore del Servizio competente, ferme restando le diverse disposizioni previste per le attività di discarica.

Il gestore deve provvedere ad adeguare la durata delle garanzie finanziarie entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria (se ad es. l'Aia dovesse scadere il 15 giugno 2015, la garanzia dovrà essere prestata entro il 15 aprile 2015).

Presentazione della Relazione di riferimento

I gestori delle installazioni già autorizzate trasmettono al Servizio competente entro il 7/05/2015 la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, seguendo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 (G.U. n. 4 del 7/1/2015, Serie Generale).

I gestori delle installazioni già autorizzate che in esito alla verifica sopraccitata risultino soggetti all'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, la trasmettono al Servizio competente entro il 7/06/2016.

Per le installazioni i cui procedimenti autorizzativi sono in corso, il decreto di autorizzazione AIA stabilirà tempi e modalità relativi agli adempimenti connessi al Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

Qualora modifiche dell'installazione autorizzata siano rilevanti ai fini degli obblighi connessi alla Relazione di riferimento, il gestore, unitamente alla documentazione relativa alla modifica, trasmette al Servizio competente gli esiti negativi della procedura di verifica o la Relazione di riferimento o l'aggiornamento della Relazione di riferimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE